

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 04/03/2011

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Dato atto che per l'anno 2011 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato al 31 marzo 2011, termine di approvazione per il Bilancio di Previsione 2011;

- Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:

1. l'aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 7 per mille nè inferiore al 4 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2. la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in € 103,30;

3. l'importo della detrazione di € 103,30 può essere elevato ad € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2010, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2010, nelle seguenti misure:

- 4,7 per mille per le case non locatate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti e a condizione che l'abitazione non sia occupata da altri non aventi diritto, così come espresso nel punto successivo;
- 4,7 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute dal soggetto passivo; per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado : genitori – figli);
- 4,0 per mille per le unità date in comodato d'uso al Comune, o alloggi locati ad affitto agevolato a persone in stato di bisogno, in base a quanto stabilito da accordi locali tra Comune e proprietà;  
Per beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell'imposta;
- 5,0 per mille su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 Legge 431/1998;  
Per beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell'imposta e l'agevolazione avrà validità pari all'effettiva durata del contratto;
- 5,0 per mille per insediamenti produttivi, artigianali industriali commerciali professionali, che

vengono occupati da aziende regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, insediatesi ex novo nel territorio comunale a partire dal 2010. Ai fini dell'applicazione agevolata, si considerano beneficiari i soggetti passivi dell'imposta che esercitino direttamente l'attività o che applichino affitti agevolati alle suddette imprese, stipulati in base ad accordi locali. L'aliquota agevolata avrà valore per un periodo di tre anni a decorrere dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento;

Per beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell'imposta;

- 6,7 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
- 7,0 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione;

La detrazione per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, e per una sola pertinenza, oltre l'eventuale cantina o solaio annessi all'abitazione, è di € 103,30;

- Visto l'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296, che attribuisce al Consiglio Comunale il potere di determinare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- Visto l'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, prevede che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tali immobili si intendono quelli considerati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelli ad essi assimilati con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ad eccezione di quelli di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
- L'art. 77-bis, comma 30 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto per il triennio 2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi.
- Dato atto che non hanno più ragione di essere applicate le ulteriori detrazioni sull'abitazione principale, in quanto la stessa è esclusa dall'imposta, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 (€ 103,30);
- Visto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;
  - Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2011, nella misura massima prevista per il 2010;
  - Ritenuto inoltre di confermare la riduzione dal 5,7 per mille al 5,0 per mille, dell'aliquota applicata su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 Legge 431/1998,  
Per beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell'imposta e l'agevolazione avrà validità pari all'effettiva durata del contratto;

- Di confermare l'aliquota del 5,0 per mille per insediamenti produttivi, artigianali industriali, commerciali e professionali, che vengono occupati da aziende regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, insediatesi ex novo nel territorio comunale a partire dal 2011. Ai fini dell'applicazione agevolata, si considerano beneficiari i soggetti passivi dell'imposta che esercitino direttamente l'attività o che applichino affitti agevolati alle suddette imprese, stipulati in base ad accordi locali. L'aliquota agevolata avrà valore per un periodo di tre anni a decorrere dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento; Per beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell'imposta;

Dato atto che il presente argomento è stato sottoposto all'esame preliminare della Commissione consiliare permanente "Tributi, Bilancio e Affari Generali", come da relazione in data 1 marzo 2011;

Visto il parere risultante da dichiarazione allegata al presente provvedimento quale parte sostanziale espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale:

Consiglieri presenti	n. 16
Voti favorevoli	n. 16
Astenuti	n. =
Voti contrari	n. =

### **DELIBERA**

- di determinare, per le ragioni indicate in premessa che si integralmente riportate e confermate, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011 così come previste nella misura massima per l'anno 2010, nelle seguenti misure:
  - 4,7 per mille per le case non locatate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti e a condizione che l'abitazione non sia occupata da altri non aventi diritto, così come espresso nel punto successivo;
  - 4,7 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute dal soggetto passivo; per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado : genitori – figli);
  - 4,0 per mille per le unità date in comodato d'uso al Comune, o alloggi locati ad affitto agevolato a persone in stato di bisogno, in base a quanto stabilito da accordi locali tra Comune e proprietà;  
Per beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell'imposta;
  - 5,0 per mille su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 Legge 431/1998;  
Per beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell'imposta e l'agevolazione avrà validità pari all'effettiva durata del contratto;
  - 5,0 per mille per insediamenti produttivi, artigianali industriali commerciali professionali, che

vengono occupati da aziende regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, insediatesi ex novo nel territorio comunale a partire dal 2011. Ai fini dell'applicazione agevolata, si considerano beneficiari i soggetti passivi dell'imposta che esercitino direttamente l'attività o che applichino affitti agevolati alle suddette imprese, stipulati in base ad accordi locali. L'aliquota agevolata avrà valore per un periodo di tre anni a decorrere dal mese di effettivo utilizzo dell'insediamento;

Per beneficiare dell'aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell'imposta;

- 6,7 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
- 7,0 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione;

- di confermare la detrazione per l'anno 2011, valevole per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella seguente misura:

- per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, di cui alle categorie catastali A1, A8, A9 e per una sola pertinenza, oltre l'eventuale cantina o solaio annessi all'abitazione, la detrazione è di € 103,30,
- di dare atto, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della L. n. 662/96, che con la determinazione delle aliquote e detrazioni, assunte con il presente atto deliberativo, viene rispettato l'equilibrio del bilancio di previsione 2011.
- di confermare per l'anno 2011 il valore venale di riferimento delle aree fabbricabili distinte per zone omogenee ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. negli importi sotto riportati, così come stabiliti dalla deliberazione di giunta comunale n. 24 del 18/02/2010:

ANNO	ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO		ZONA RESIDENZIAL E DI ESPANSIONE	EDILIZIA ECONO- MICA POPOLARE (AREE 167)	AREE PRODUTTIVE		
	Fino a 1,5 mc/mq	Fino a 2 mc/mq			Fino a 0,5 mc/mq	Da 0,51 a 1 mc/mq	Oltre 1,01 mc/mq
Dal2010	€/mq 140,00	€/mq 161,00	€/mq 125,00	€/mq 60,00	€/mq 75,00	€/mq 91,00	€/mq 105,00
	AREE STANDARD		IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE "F2" UNITA' COLLABENTI				
Dal2010	€/ mq 50,00		€/ mq 91,00				

- di pubblicare sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministro dell'Economia e delle Finanze il presente atto;

Omissis